

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GRUPPO EVENTI - Sostegno e Formazione"

Art. 1 – Denominazione e principi.

Su iniziativa dei soci dell'Associazione di volontariato Gruppo Eventi, è costituita, ai sensi delle legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata

"GRUPPO EVENTI – Sostegno e Formazione".

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'Associazione, apolitica e apartitica, si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- gratuità delle cariche associative;
- democraticità della struttura ed elettività.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede presso il domicilio fiscale del Presidente e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea e il cambio del Presidente non comporta la modifica dello statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Art. 3 - Finalità scopi e attività

1. L'Associazione ha lo scopo di:

- a) contrastare la tendenza dominante (culturale, sociale, familiare e individuale) a negare, rimuovere ed emarginare la realtà della malattia, del morire, del lutto, della perdita e del trauma, nonché il conseguente isolamento nel quale individui, famiglie e gruppi sociali vivono tali esperienze.
- b) promuovere una nuova cultura rispetto al disagio, alla malattia, alla cura di fine vita, alla promozione della salute e del benessere dell'individuo e delle comunità, fondata sull'opportunità di sviluppare, per ognuno, una crescita personale e un arricchimento spirituale anche nei momenti di difficoltà fisica, psicologica ed esistenziale;
- c) promuovere e sviluppare nel contesto sociale la conoscenza delle Cure Palliative sia come paradigma etico della cura e dell'assistenza sia come pratica clinica e assistenziale erogata dai servizi specialistici territoriali;
- d) sensibilizzare i servizi socio-sanitari ed in particolare i servizi della rete nazionale delle Cure Palliative allo studio e all'approfondimento continuo delle implicazioni psicologiche, sociali, spirituali della condizione del lutto affinché in questi contesti possano essere sviluppati interventi adeguati alla complessità del bisogno;
- e) promuovere incontri, conferenze, corsi di formazione, convegni sulle problematiche della perdita, della malattia, del fine vita, del lutto e del trauma;
- f) facilitare lo sviluppo di reti delle relazioni sociali, di solidarietà e integrazione interculturale;
- g) promuovere gruppi esperienziali, psicosociali e ispirati all'auto-mutuo aiuto per affrontare gli effetti psicologici, relazionali ed esistenziali dell'impatto di gravi patologie, del morire, di

traumi e di lutti.

- h) sviluppare, anche in sinergia e collaborazione con altri enti o associazioni e fondazioni nazionali e internazionali, interventi e servizi per il sostegno e la cura di persone, famiglie e gruppi sociali e professionali che si confrontano con la realtà della malattia grave, della prossimità della morte, del lutto e di eventi traumatici;
 - i) favorire un processo di umanizzazione delle pratiche terapeutiche e del prendersi cura che anteponga la centralità della persona a quella del disagio e della malattia.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa, le seguenti attività:
- a) intrattenere rapporti di collaborazione con le associazioni, gli ordini professionali, i singoli, gli Enti privati o pubblici territoriali e non, Fondazioni o altre Autorità a livello locale, nazionale ed internazionale per svolgere ogni propria attività;
 - b) promuovere l'organizzazione a livello locale, nazionale ed internazionale, di specifiche iniziative, ovvero di conferenze, seminari, convegni e incontri finalizzati all'approfondimento dei temi della malattia, del fine vita e del lutto e delle perdite;
 - c) promuovere una formazione di base e specialistica per operatori socio-sanitari e volontari rispetto ai temi del prendersi cura del disagio personale, familiare e sociale, nelle situazioni di malattia, fine vita, lutto e perdite;
 - d) fornire un servizio di sostegno a soggetti svantaggiati in stato di forte sofferenza connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti.
 - e) promuovere iniziative per dare sostegno alle persone che vivono situazioni di perdita, malattia, fine vita e lutto attraverso tutti gli strumenti dell'auto aiuto o altri strumenti utili a questo fine;
 - f) svolgere attività di ricerca nel campo, della psicologia e del counseling, relativamente all'empowerment, al sollievo del dolore e alla ricerca di significato di quello che accade nella vita della persona con sofferenza e dei suoi familiari;
 - g) predisporre iniziative di comunicazione e divulgarle attraverso pubblicazioni, audiovisivi, siti internet e ogni altro tipo di supporto anche via web;
 - h) progettare e realizzare studi, ricerche, testi, materiale didattico e divulgativo;
 - i) organizzare ogni altro tipo di evento anche pubblico per la promozione degli scopi sociali;
 - l) stipulare convenzioni, presentare progetti ad Enti e Autorità pubbliche italiane, dell'Unione Europea ed estere nonché soggetti privati per il finanziamento o il cofinanziamento di attività sociali.
3. L'Associazione può infine compiere tutti gli atti e le attività, anche non espressamente previste dallo Statuto, non vietate dalla legge e che risultino necessarie o anche semplicemente utili alla realizzazione dei propri scopi.
4. L'Associazione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo, può aderire ad altre associazioni, federazioni, enti di secondo livello aventi le medesime, in tutto o in parte, finalità e scopi.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale in accordo con i regolamenti dell'associazione.

I Soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

- Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione e versano una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo..

- Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva.

2. Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

In particolare tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) a votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- c) a votare per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) ad essere eletti negli organi direttivi dell'associazione.

Per essere ammesso all'Associazione ogni socio deve presentare una richiesta formale al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, sulla base della documentazione presentata, l'iscrizione all'associazione.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità che lo stesso stabilirà.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni o per esclusione.
2. Le dimissioni sono comunicate al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo:
 - a) in caso di mancato pagamento della quota associativa dell'anno a cui la quota si riferisce;
 - b) per violazione delle regole statutarie o per atteggiamenti o scritti che comportino, anche indirettamente, discredito per l'Associazione.
4. Avverso al provvedimento di esclusione per i motivi enunciati al paragrafo b), il socio può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri che giudicherà insindacabilmente. In ogni caso non sarà restituita la quota annuale.

Art. 7 – Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

1. quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. eventuali proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (manifestazioni e iniziative);
3. ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi nazionali ed internazionali
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
6. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

1. beni mobili ed immobili;
2. donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione

delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori, se istituito;
- g) il Collegio dei Probiviri, se istituito;
- h) il Comitato Scientifico, se istituito.

Tutte le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese preventivamente autorizzate e documentate .

Art. 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
 - b) approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione;
 - c) eleggere il Consiglio Direttivo;
 - d) revocare le precedenti cariche con decisione motivata e con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto;
 - e) ratificare l'eventuale espulsione di soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti.
2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

4. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati più uno.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modificazione del presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dalla stessa Assemblea.

I verbali dell'Assemblea sono raccolti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Al Consiglio Direttivo compete

- a) attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea;
- b) esaminare il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente e dal Tesoriere, prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- c) provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Associazione;
- d) ammettere nuovi soci;
- e) stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- f) espellere soci con decisione motivata, secondo quanto previsto all'art. 6, e sottoporre la decisione alla ratifica della prima assemblea utile;
- g) promuovere ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- h) decidere in merito all'eventuale assunzione di personale dipendente;
- i) emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Associazione;
- l) individuare, istituire e dirigere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

2. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Il Presidente ha i poteri della ordinaria amministrazione dell'Associazione e gli potranno essere eventualmente delegati, per scritto e di volta in volta, poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

1. convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
2. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali;
3. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
4. conservare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
5. predisporre, con l'ausilio del Tesoriere il bilancio consuntivo;
6. vigilare sull'osservanza delle norme statutarie;
7. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto, a maggioranza, all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, durante il periodo di carica, il Vice-Presidente ne assume pienamente i compiti e i poteri fino a quando, di norma entro sessanta giorni, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Presidente.

Art. 13 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto, a maggioranza, all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere collabora con il Presidente ed ha i seguenti compiti: tenuta e aggiornamento dei libri contabili, libro dei soci, predisposizione, insieme al Presidente, del bilancio consuntivo dell'Associazione.

Art. 14 - Comitato scientifico

1. Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Scientifico con funzioni consultive con il compito di impostare i programmi a più alto contenuto scientifico ed indicare i corsi e gli aggiornamenti ritenuti più utili per una crescita culturale dei soci e per l'organizzazione di stages nazionali e internazionali con la presenza di personalità nel campo della scienza e cultura.
2. Il Comitato Scientifico avrà altresì il compito di supervisionare eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione ed eventuali scritti di livello scientifico, da pubblicarsi.
3. Al Comitato Scientifico il Consiglio Direttivo può riconoscere il rimborso delle spese.

Art. 15 – Collegio probiviri

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica quattro anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 16 – Collegio dei revisori

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da uno a tre membri e dura in carica quattro anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 17 - Presidente Onorario

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualifica di "Presidente Onorario dell'Associazione" a persona che abbia acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione contribuendo grandemente alla sua diffusione e alla crescita del livello di professionalità.

Art. 18 - Rendiconto finanziario

L'esercizio economico dell'Associazione coincide con l'anno solare: inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È approvato dall'assemblea generale ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali, e accantonandone la parte eccedente che verrà successivamente impiegata sempre per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 19 - Scioglimento

L'associazione può essere sciolta da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata. La delibera di scioglimento è valida se approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione e il netto risultante dalla liquidazione non potranno essere divisi tra i Soci ma saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale, oppure ad altri enti di utilità sociale aventi finalità simili a quelle indicate all'art. 3 del presente statuto.

In nessun caso, in nessuna forma, in nessuna misura il patrimonio attivo residuo dalla liquidazione potrà essere ripartito tra gli associati.

Art. 20 – Norme finali.

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.